

DLTLGT 11/01/1945 n.3

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto Legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3 (in Gazz. Uff., 20 gennaio 1945, n. 9). -
- Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.

Preambolo

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 828;

Vista la legge 22 maggio 1942, n. 703;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1

I diritti e le indennità di trasferta in materia civile e penale, stabiliti per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari secondo le norme in vigore al 30 novembre 1943, sono aumentate del 150%.

Il diritto spettante per l'iscrizione degli atti nei repertori è stabilito in L. 4, senza distinzione dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario è addetto.

Articolo 2

La misura della retribuzione minima annua garantita dallo Stato agli ufficiali giudiziari, a norma dell'art. 2 della legge 25 giugno 1940, n. 828, è aumentata ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Articolo 3

Spetta agli ufficiali giudiziari una indennità temporanea nella misura stabilita per il personale statale con l'art. 4, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta agli ufficiali giudiziari l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale statale del gruppo C del grado 12°.

Articolo 4

A decorrere dal 1° luglio 1943 agli ufficiali giudiziari, indipendentemente dalle entità degli emolumenti di cui all'art. 1, comma 2°, della legge 22 maggio 1942, n. 703, spettano le indennità a titolo di aggiunta di famiglia e l'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita per il personale di ruolo delle Amministrazioni statali.

Articolo 5

Ai fini del versamento all'Erario del 50 per cento e del 70 per cento dei proventi riscossi dagli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, modificato dall'articolo 3 della legge 25 giugno 1940, n. 828, l'ammontare dei proventi stessi è stabilito, rispettivamente a L. 48.000 e a L. 70.000 annue limitatamente per gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici con sede in comuni aventi una popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

La misura della detrazione della spesa per i commessi stabilita nel 30 per cento con l'art. 5 della citata legge 25 giugno 1940, n. 828, è elevata al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei

proventi e il limite massimo della detrazione medesima stabilito per ciascun commesso è elevato a L. 12.000.

Articolo 6

Ai commessi autorizzati in aggiunta alla retribuzione mensile attualmente ad essi corrisposta dagli ufficiali giudiziari dai quali dipendono è attribuita una integrazione temporanea nella misura stabilita per il personale statale dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

In nessun caso la retribuzione mensile, maggiorata della integrazione, potrà essere inferiore a L. 650.

Articolo 7

Spetta ai commessi autorizzati una indennità temporanea nella misura concessa al personale statale con l'art. 4, primo comma, lettera c) e secondo comma del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

E' altresì dovuta ai commessi autorizzati l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza di cui all'art. 10 del detto decreto Luogotenenziale per la durata e con le limitazioni, modalità e condizioni in esso stabilite e nella misura spettante al personale non di ruolo di quarta categoria di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Il versamento delle somme dovute in virtù dei commi precedenti è effettuato ai commessi autorizzati dall'ufficiale giudiziario da cui dipendono, che ne otterrà il rimborso dall'Erario con mandato di pagamento rilasciatogli dal capo dell'ufficio giudiziario con le modalità stabilite per la liquidazione dell'indennità supplementare.

Articolo 8

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, il numero dei commessi autorizzati non potrà superare, per effetto di nuove nomine, quello dei commessi in servizio nel 1940 presso le preture, i tribunali e le corti.

Articolo 9

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» per le provincie che alla data di pubblicazione del decreto stesso risultino già restituite all'Amministrazione italiana. Tuttavia nelle stesse provincie le disposizioni degli articoli 3, comma primo, e 7, comma primo, hanno efficacia dal 16 agosto 1944. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui esse saranno restituite all'Amministrazione del governo italiano.

Articolo 10

Le disposizioni contenute nel presente decreto, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art. 7, avranno efficacia sino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.